



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-2&LM-89 – BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: STORIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE

Sede di RAVENNA

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO [eventuale].....	3
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ [eventuale].....	4
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE.....	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE [eventuale].....	5
ART. 13 PROVA FINALE	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione, occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

a. Essere in possesso di una laurea nelle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

- ex D.M. 270: L-1, L-3, L-10, L-19, L-34, L-42, L-43
- ex. D.M. 509/99: 5, 13, 16, 18, 23, 38, 41
- Previgente ordinamento quadriennale: Conservazione dei beni culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere; Scienze della formazione; Storia
- Diploma universitario di durata triennale: Operatore dei beni culturali
- Titoli previsti da leggi speciali: titolo rilasciato dalle Accademie di Belle Arti

e avere acquisito crediti formativi universitari nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART/*
- 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO/* oppure
- 20 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/*e L-OR/*

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello B1.

b. Modalità di ammissione

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale interclasse è necessario avere acquisito: una conoscenza di base nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle discipline archeologiche e storico-artistiche, sorretta inoltre da una formazione nel campo delle discipline storiche, filologico-letterarie, giuridiche e tecnico-scientifiche.

Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso dei requisiti curriculari previsti dall'ordinamento e aver superato la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello B1 è effettuata dopo l'accertamento del possesso dei requisiti curriculari, da parte di una apposita Commissione e si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nell'avviso di ammissione al corso di studio, sulla base di criteri che verranno determinati annualmente dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite il portale d'Ateneo e il sito web del Corso di studio.

La valutazione dell'adeguatezza della preparazione personale da parte della Commissione comporta per ogni candidato un giudizio di idoneità all'ammissione o non idoneità all'ammissione.

Per gli studenti internazionali la verifica della personale preparazione avverrà sulla base del curriculum simultaneamente alla verifica del possesso dei requisiti curriculari.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al corso.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' consentito il passaggio tra i *curricula* previsti, entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di passaggio tra curricula sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio

- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studio ufficiale.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propeedeuticità

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo tutte le attività formative attivate nel Dipartimento di riferimento del corso

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraindicati criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICOLARE

Il Corso di studio prevede l'obbligo di svolgere almeno un tirocinio curricolare da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo.

Il Corso di Studio inoltre, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle

norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 13 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di una tesi originale su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, sotto la guida di un relatore e discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione. L'elaborato dovrà dimostrare capacità di indagine e di approfondimento sul tema prescelto con particolare attenzione al dato critico ed interpretativo al fine di preparare lo studente ad affrontare in termini di originalità e di autonomia argomenti significativi per la storia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico o artistico, da far valere nel mondo del lavoro.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocini

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La tesi dovrà essere di almeno 80 cartelle standard esclusa la bibliografia. Nel numero di cartelle potranno anche essere conteggiate schede di catalogo, qualora il tema lo richieda.

La commissione si atterrà ai seguenti parametri di valutazione:

- 1 punto nel caso di una tesi ammissibile e formalmente corretta;
- da un minimo di 2 a un massimo di 3 punti per una tesi di buon livello (non compilativa);
- da un minimo di 4 a un massimo di 5 punti per una tesi di ottimo livello e di condivisibile originalità. La lode è proposta dal relatore o eventualmente dal correlatore e assegnata, previo parere unanime della Commissione, indipendentemente dalle lodi presenti nella carriera dello studente.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.